



REGOLAMENTO

**per lo SVOLGIMENTO delle
ELEZIONI del COMITATO ESECUTIVO
e delle VOTAZIONI dell'ASSEMBEA**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura e Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni del Comitato Esecutivo dell'Associazione nonché per le votazioni assembleari in genere.

Art. 2 – Assemblea dei Soci

Per la costituzione, deliberazioni e competenze dell'assemblea si rimanda agli artt. 15 e 16 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 3 – Diritto di voto

3.1. Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota Sociale almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

3.2. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto la qualità di Socio viene acquisita solo dopo l'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio Direttivo.

TITOLO II DELLE ELEZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 4 – I candidati

4.1. Tutti i Soci, Fondatori ed Ordinari, iscritti da almeno un anno e in regola con la quota Sociale possono essere eletti alle cariche sociali.

4.2. Le candidature devono essere inviate a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione, a decorrere dalla data di convocazione dell'Assemblea ed almeno 20 giorni prima dell'adunanza dedicata alle votazioni.

4.3. Il comitato esecutivo curerà la pubblicazione dell'elenco dei candidati, numerando le candidature secondo l'ordine presentazione, sul sito web dell'Associazione, dopo aver verificato i requisiti di candidabilità dei singoli soci richiedenti.

Art. 5 – Operazioni di voto

Le operazioni di voto sono costituite da quattro fasi:

- a) costituzione della Commissione elettorale;
- b) votazione;
- c) spoglio e scrutinio dei voti;
- d) proclamazione degli eletti.

Art. 6 – Commissione elettorale

6.1. La Commissione elettorale, per le operazioni di voto, per lo spoglio e lo scrutinio delle schede, è composta da un Presidente e da due Membri Scrutatori, eletti a maggioranza relativa dei presenti all'Assemblea, fra i Soci presenti aventi diritto di voto, con esclusione di coloro che ricoprono all'atto della votazione una delle cariche Sociali o che sono candidati.

6.2. La Commissione elettorale, una volta eletta, prende possesso del materiale elettorale.

6.3. La Commissione elettorale designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i verbali delle operazioni di voto e dichiara aperte le votazioni.

Art. 7 – Modalità di votazione

7.1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea riunita in seduta ordinaria che ne determina la durata, comunque non superiore a tre anni.

7.2. Il Comitato Esecutivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori ed Ordinari.

7.3. L'elezione di cinque dei nove membri è riservata al voto delle Sezioni Locali in ragione di un voto per ogni cinque Soci aderenti alla Sezione in regola con i pagamenti delle quote associative a norma dell'art. 3.

7.4. I restanti quattro membri sono eletti con i voti di tutti i soci presenti in Assemblea, anche per delega, in regola con i pagamenti delle quote associative a norma dell'art. 3.

7.5. Ogni Socio può rappresentare, con delega scritta, un solo altro Socio.

7.6. Il Responsabile della Sezione Locale esprime, in aggiunta al proprio voto, un ulteriore voto per ogni cinque Soci aderenti alla Sezione in regola con i pagamenti delle quote associative a norma dell'art. 3.

7.7. Ogni Socio può esprimere un numero massimo di quattro preferenze tra tutti i candidati.

7.8. Il Responsabile della Sezione Locale, per il voto delle Sezioni, può esprimere un numero massimo di cinque preferenze tra tutti i candidati.

Art. 8 – Consegna delle schede

8.1. I soci presenti all'Assemblea possono esprimere il voto direttamente, nell'opportuno spazio allestito nella sede ove si tiene l'Assemblea, utilizzando la scheda che sarà consegnata dalla Commissione elettorale.

8.2. Le schede devono essere consegnate al Presidente della Commissione che le immette nell'urna dopo il controllo degli elenchi degli aventi diritto. L'orario di chiusura del seggio in sede elettorale sarà comunicato insieme alla convocazione dell'assemblea.

Art. 9 – Scrutinio dei voti elettorali

9.1. Subito dopo la chiusura del seggio, il Presidente della Commissione assieme ai due membri scrutatori procede allo spoglio delle schede, compila una lista dei votati, annotando quanti voti ciascun socio candidato ha ottenuto, tenendo distinti i voti delle Sezioni Locali da quelli dei singoli soci.

9.2. Concluse le operazioni di conteggio, il Presidente della Commissione elettorale compila i verbali di scrutinio annotando il numero delle schede valide, il numero delle schede bianche e il numero delle schede ritenute nulle o contestate.

9.3. Terminata la verbalizzazione il Presidente della Commissione sigilla le schede compilate congiuntamente con una copia dei verbali di scrutinio, in apposita busta.

9.4. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato, altrimenti il voto è valido;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato al candidato è attribuito il voto salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi il voto sarà attribuito come valido al candidato, salvo quanto previsto dalla lettera a);

d) in caso di scheda contenente un nome ripetuto il voto sarà considerato valido una sola volta.

9.5. Sono nulle le schede che:

a) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

b) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

Art. 10 – Proclamazione degli eletti

10.1. Concluse le operazioni sopra descritte il Presidente della Commissione elettorale proclama gli eletti.

10.2. Sono eletti i primi cinque soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze espresse con il voto delle Sezioni Locali ed i primi quattro soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze espresse con il voto dei Soci.

10.3. In caso di parità di voti risulta eletto il socio più anziano per iscrizione all'Associazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

10.4. Il Presidente della Commissione elettorale comunica immediatamente i risultati dell'elezione al Presidente dell'Associazione uscente.

Art. 11 – Pubblicazione dei risultati

I risultati elettorali saranno pubblicati sul sito dell'Associazione entro tre giorni dalla data dello svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 12 – Sostituzione degli eletti

12.1. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più soci eletti, subentra il primo dei non eletti nella stessa graduatoria di quello da sostituire.

12.2. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'Associazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

12.3. Il Comitato Esecutivo, preso atto, provvede ad individuare il subentrante nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

TITOLO III DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEARI IN GENERE

Art. 13 – Altre modalità di votazione

Fatta eccezione per la elezione del Comitato Esecutivo, l'Assemblea, validamente costituita, potrà assumere, con le maggioranze previste, ogni eventuale deliberazione oltre che con le modalità di cui all'art. 8 anche con votazione palese.

TITOLO IV DELLE VOTAZIONI DA REMOTO

Art. 14 – Votazioni con sistema elettronico

14.1. Nel caso di impossibilità documentata dello svolgimento in presenza le riunioni dell'Assemblea e le relative votazioni potranno svolgersi da remoto.

14.2. L'Assemblea, e le relative operazioni di voto, potranno altresì svolgersi da remoto - ed anche in forma mista (da remoto ed in presenza) - ogniqualvolta così deliberi il Comitato Esecutivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. In tal caso tutti i Soci aventi diritto esprimeranno il proprio voto unicamente attraverso sistema elettronico.

14.3. In ogni caso le votazioni con sistema elettronico dovranno rispettare le modalità di seguito previste.

Art. 15 – Piattaforma

15.1. La gestione delle operazioni di voto è effettuata con l'utilizzo di una specifica piattaforma online.

15.2. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica debbono consentire e garantire:

- a) che il voto sia personale, libero e segreto;
- b) l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- c) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;
- d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile.

15.3. La piattaforma deve consentire di procedere anche alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.

15.4. La piattaforma deve consentire la votazione mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone).

Art. 16 – Procedimento di votazione

16.1. Prima dell'avvio della votazione, il Comitato Esecutivo comunica agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.

16.2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.

16.3. L'elettore viene identificato dalla piattaforma online mediante l'utilizzo di credenziali personali.

16.4. In seguito all'identificazione l'elettore accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute o, comunque, la proposta di deliberazione da assumere.

16.5. Il voto è personale e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio.

16.6. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

16.7. Al termine delle operazioni di voto il gestore della piattaforma online provvede a fornire il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema.

16.8. Alle operazioni di voto potrà assistere un tecnico informatico indicato dal Comitato Esecutivo in carica – anche non iscritto all'associazione, e comunque non avente diritto al voto – con funzioni di assistenza per la risoluzione di problemi informatici che dovessero porsi in relazione all'utilizzo dei dispositivi elettronici e della piattaforma informatica.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 17 – Reclami

La Commissione elettorale nel caso di votazioni per la elezione del Comitato Esecutivo e quest'ultimo in ogni altro caso, si pronunciano su eventuali reclami pervenuti entro la giornata di svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni statutarie.